

Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro

Con apposito Decreto Legge (pubblicato sulla G.U. n. 226/2021 ed in vigore dal 22 settembre 2021) è stata disposta l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) nei luoghi di lavoro pubblici e privati per il contenimento del virus e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, mediante l'introduzione di nuove disposizioni nel Decreto Legge recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (...)".

La normativa stabilisce il possesso e l'esibizione del Green pass, ossia di una delle certificazioni comprovanti:

- Lo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19;
- La guarigione dall'infezione da COVID-19;
- L'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus.

Pertanto, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), chiunque svolge un'attività lavorativa in tale settore (compresi, i lavoratori domestici e tutte le altre figure professionali previste dal CCNL 8 settembre 2020) è tenuto, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Destinatari dell'obbligo

Le norme contenute nell'articolo 9-septies del decreto legge n. 52/2021, riguardano chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato, inclusi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Non rientrano invece tra gli obbligati, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica contenente i dati identificativi del soggetto interessato, la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105"; la data di fine validità della certificazione e i dati relativi al



FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista
Revisore Contabile



Servizio vaccinale di Aziende ed Enti del S.S.R. in cui opera come vaccinatore COVID-19; il timbro e la firma del medico certificatore, il relativo numero di iscrizione all'ordine e/o codice fiscale proprio.

Salvo nuove proroghe, dal 1° dicembre 2021, il certificato di esenzione diverrà telematico e sarà anch'esso munito di QR Code per la sua verifica.

Adempimenti del datore di lavoro

Ai datori di lavoro spetta l'onere della verifica del rispetto delle suddette prescrizioni obbligatorie, che ricade contemporaneamente anche sui datori dei soggetti esterni (nell'ipotesi di appalto).

Pertanto, i datori di lavoro entro il 15 ottobre 2021 devono provvedere alla definizione delle proprie modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso del Green pass da parte dei lavoratori.

A tal proposito, il Decreto Legge n. 139 dell'8 ottobre 2021 (c.d. Decreto Capienze), pubblicato sulla G.U. n. 241 dell'8 ottobre 2021 ed in vigore dal 9 ottobre 2021, ha previsto l'inserimento del nuovo articolo 9-octies nel D.L. n. 52/2021 (convertito dalla Legge n. 87/2021) relativo alle "Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro", con lo scopo di consentire il controllo del possesso del Green pass in anticipo a fronte delle esigenze organizzative. Nello specifico, il suddetto decreto, all'articolo 3 dispone che: "(...) in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."

I lavoratori che comunichino di non esserne in possesso, o nel caso in cui ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, con lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, vengono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde da COVID-19, senza conseguenze disciplinari e fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Viene dunque riconosciuta la possibilità di verificare il possesso del Green pass anticipatamente rispetto alla data del 15 ottobre 2021, dovutamente alle specifiche esigenze organizzative aziendali.

Salva la possibilità che lo stesso datore di lavoro effettui il controllo, lo stesso è tenuto ad individuare, con atto formale, i soggetti incaricati alla verifica e all'accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.

STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI
DEI CONTI
E CONSULENTI
DEL LAVORO



Studio Freti
e Associati



FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Poiché l'incaricato potrebbe non essere presente (per esempio perché in ferie), è opportuno che tale atto individui più "accertatori".

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà essere effettuata, auspicabilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, seppur a campione, mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione "VerificaC19", atta al controllo dell'autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione. Gli incaricati al controllo, all'atto della verifica potranno richiedere l'esibizione di un documento d'identità valido, atto a garantire il riconoscimento del lavoratore.

Lavoratore privo di certificazione verde Covid-19

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19.

A carico del personale che non esibisca, a richiesta, al fine dell'accesso ai luoghi ove sia prestata l'attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600,00 ad € 1.500,00, di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 DL 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazione della Legge 22 maggio 2020 n. 35.

Il lavoratore sorpreso, invece, nei locali aziendali senza possedere la certificazione verde COVID-19, potrà essere soggetto a sanzione disciplinare, anche grave (non è escluso il licenziamento) e, su segnalazione trasmessa al Prefetto sarà soggetto alla sanzione amministrativa sopra citata.

Inoltre, in materia di mancato possesso del Green pass da parte del personale dipendente con nota del 27 settembre 2021 Confindustria espone

**STUDIO
PROFESSIONALE**

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI
DEI CONTI
E CONSULENTI
DEL LAVORO



Studio Freti
e Associati



FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

che il lavoratore si intende obbligato, fino al possesso e all'esibizione della certificazione, a recarsi sul luogo di lavoro con cadenza giornaliera ri- affermando di non possedere tale certificazione o quantomeno, avvisi chiamando o trasmettendo una e-mail al datore di lavoro.

Conseguenze per il datore di lavoro inadempiente

A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell'accesso presso il luogo di lavoro, o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle citate verifiche, inclusa, l'individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso, è applicabile la sanzione amministrativa da € 400,00 ad e 1.000,00 di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 4, comma 1, DL 25 marzo 2020 n. 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35).

I decreti presentano alcune criticità interpretative, si provvederà ad inviare ulteriori integrazioni e precisazioni non appena vi saranno i necessari chiarimenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI
DEI CONTI
E CONSULENTI
DEL LAVORO



Studio Freti
e Associati



FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista
Revisore Legale dei Conti

FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista
Revisore Contabile

BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39·035·237373



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI